

**DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA E DILETTANTISTICA**

Visto l'articolo 30 della L.R. 28 aprile 1998, n. 19 il quale prevede che la Giunta regionale può rilasciare la concessione delle acque pubbliche per l'esercizio di pesca sportiva e dilettantistica ad Enti pubblici, Associazioni o Società di pescatori sportivi nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), di norma per zone ittologiche omogenee individuate dalla Carta Ittica;

Visto l'articolo 36 del Regolamento Regionale 03 gennaio 2023, n. 1, il quale prevede che le concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica in acque pubbliche, previste dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 sono rilasciate dalla Struttura regionale competente a enti pubblici, alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.) e ad associazioni o società di pescatori sportivi non aventi finalità di lucro;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 27/06/2023 che ha approvato il Bando per il rilascio delle concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 19 del 28 aprile 1998;

Visto Il Decreto n. 451 del 13 ottobre 2023 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria con il quale è stato approvato lo schema di Disciplinare di concessione per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica;

TRA

La Regione del Veneto, U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria con sede in Via Torino, 110 a Venezia-Mestre, (di seguito denominata Regione del Veneto), C.F. 80007580279, P.IVA 02392630279, rappresentata dal Dott. LUCIO DELLA BIANCA Direttore della U.O. Coordinamento e Gestione Ittica e faunistico-venatoria,

E

l'Associazione denominata "ASPD Bacino Acque Fiume Brenta" con sede a Bassano del Grappa in Via Volta n. 5 (CAP 36061), C.F. 02858270248 (di seguito denominata Concessionario), rappresentata dal sig. Claudio Gobbo. nato a Bassano del Grappa il 30/10/1961, in qualità di Presidente.

Vista la nota acquisita al protocollo regionale al n. 489740 del 11 settembre 2023, con la quale ASPD Bacino Acque Fiume Brenta sopra riportato ha chiesto il rilascio della concessione delle acque per la pesca sportiva e dilettantistica nel territorio provinciale di Vicenza;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA’

L’affidamento in concessione di tratti di corsi d’acqua per l’esercizio della pesca sportiva, ai sensi dell’articolo 30 della Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 e s.m.i. e dell’articolo 36 del Regolamento Regionale per la Pesca e l’Acquacoltura 03 gennaio 2023, n. 1, viene previsto allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona, di migliorare ed incrementare l’attività di vigilanza ittica, nonché di tutelare gli ambienti acquatici.

Con il presente atto la Regione del Veneto rilascia la concessione per l’esercizio della pesca sportiva e dilettantistica per i seguenti corpi idrici elencati nella tabella sotto riportata e rappresentati nella cartografia allegata che fa parte integrante del presente Disciplinare;

Bacino idrografico	Corso d’acqua	Tratto da..... a.....	Comuni interessati
BRENTA	FIUME BRENTA compresi affluenti e canali derivati	Tutto il tratto che scorre in provincia di Vicenza, dal confine con la provincia di Trento a valle fino ai confini con la provincia di Padova.	Enego, Valbrenta, Solagna, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Mussolente, Bassano del Grappa, Marostica, Cassola, Nove, Rosà, Rossano Veneto, Schiavon, Cartigliano, Pozzoleone, Tezze sul Brenta
BRENTA	FIUME CISON	Tutto il tratto che scorre in provincia di Vicenza, dal confine con la provincia di Belluno a valle fino alla confluenza con il fiume Brenta	Valbrenta
BRENTA	TORRENTE OLIERO	Dalla sorgente alla confluenza con il fiume Brenta	Valbrenta
BRENTA	TORRENTE REA	Dalla sorgente alla confluenza con il fiume Brenta	Bassano del Grappa

La localizzazione georiferita dei singoli tratti si evince dalla cartografia allegata ed approvata dal presente disciplinare di concessione ed è scaricabile dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione del Veneto (WEB/GIS della Carta ittica) all’indirizzo: <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/webgis-della-carta-ittica/>.

ART. 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE

La concessione è subordinata all’osservanza di tutte le norme e obblighi che l’attuale legislazione detta in materia di concessione di acque pubbliche a scopo di pesca sportiva e dilettantistica, tra cui quelle previste

dalla vigente Legge Regionale 28 aprile 1998 n. 19 e s.m.i., nonché dal vigente Regolamento Regionale del 03 gennaio 2023, n. 1, e da ogni altra vigente disposizione di legge statale e regionale relativa all'esercizio della pesca, della tutela della fauna ittica e dell'ambiente.

ART. 3 – DURATA

La durata della concessione, fissata in 10 (dieci) anni, a decorrere dalla data di stipula del contratto di concessione e ha scadenza il 31/12/2033.

La concessione cesserà di pieno diritto alla scadenza, senza alcun bisogno di preavviso o disdetta.

ART. 4 – ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO E ZONE DI PESCA SPECIALE AGGIUNTIVE RISPETTO ALLA CARTA ITTICA

Sulla base del Piano di gestione ittico-ambientale presentato dal Concessionario sono individuate nell'ambito dei corpi idrici in concessione le seguenti zone di riposo biologico e zone di pesca speciale (NK integrale, NK-CR, Trofeo) aggiuntive rispetto a quelle già previste dalla Carta Ittica Regionale:

Corso d'acqua	Tratto da..... a.....	ZRB/NK/NK-CR/TROFEO	Comuni interessati	Dimensione (lunghezza)
Torrente Cismon	dal F. Brenta a risalire fino al primo sbarramento a nord	da zona no kill (NK) a zona No kill e catch and release (NK-CR);	Valbrenta	905
Località San Marino	zona compresa tra i due ponti	da zona a pesca normale a zona riposo biologico (AA)	Valbrenta	730
Diga di Campolongo	150 metri a sud della stessa	prolungamento del tratto a riposo biologico (AA)	Valbrenta	150
Torrente Rea	dalla sorgente alla confluenza con il Brenta	zona di riposo biologico (AA)	Bassano del Grappa	930

Su tali aree si applica quanto previsto dagli articoli 5 e 5bis della L.R. n. 19/1998, dall'articolo 6 del Regolamento Regionale n. 1/2023 e dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, rispettivamente per le zone di riposo biologico e zone di pesca speciali.

La localizzazione georiferita dei singoli tratti è scaricabile dal Geoportale dei dati Territoriali della Regione del Veneto (WEB/GIS della Carta ittica) all'indirizzo: <https://idt2.regione.veneto.it/portfolio/webgis-della-carta-ittica/>.

ART. 5 – CAMPI GARA E AMBIENTI COMPATIBILI

All'interno dei corpi idrici oggetto di concessione, individuati dall'art. 1 del presente Disciplinare, la Carta Ittica ha individuato i seguenti campi gara e ambienti compatibili la cui gestione è affidata al soggetto concessionario:

Denominazione	Tratto daa....	Comuni	Dimensione (lunghezza o superficie per laghi/bacini)
ROGGIA BERNARDA	da via Armando Diaz alle paratoie presso via Forca	Cartigliano	3.450 m
ROGGIA VICA CAPPELLA	dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto	Rosà, Rossano Veneto	6.130 m
CANALE UNICO	intero percorso	Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone	11.150 m
ISACCHINA SUPERIORE	1) dalla prima centralina Borsato a monte di via Cà Boina fino al mulino Cantele in via Silanello	Nove	1.080 m
	2) dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratorie in via Luigi Nodari		720 M

Le gare e le manifestazioni di pesca, ai sensi dell'art. 33 comma 3 del Regolamento Regionale n. 1/2023 sono soggette ad autorizzazione da parte della U.O. Coordinamento e Gestione ittica e faunistico-venatoria, da richiedersi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le procedure per lo svolgimento delle competizioni di pesca all'interno delle acque in concessione sono quelle previste dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30/12/2022 e del Regolamento Regionale n. 1/2023.

ART. 6 - CAMPI GARA FISSI

Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della L.R. n. 19/1998 la Giunta regionale con proprio provvedimento individua i campi gara fissi che possono essere dati in concessione e nei quali è consentito effettuare manifestazioni agonistiche, nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca.

Con DGR n. 1747 del 30/12/2022 è stata approvata la Carta Ittica regionale che, nel Piano di gestione acque dolci, ha individuato tra i campi gara di tipo A e di tipo B, quelli che possono essere dati in concessione (paragrafo 9.5 pag 102), nonché i campi gara ricadenti in zona "A" salmonicola in cui è possibile svolgere le manifestazioni agonistiche e l'esercizio della pesca anche in periodo di proibizione della pesca (paragrafo 9.6 pag 107).

Tra i corpi idrici affidati in concessione con il presente Disciplinare sono presenti i seguenti campi di gara fissi:

Denominazione	Tratto da a	Comuni	Dimensione	Specie ittica
ROGGIA BERNARDA	da via Armando Diaz alle paratoie presso via Forca	Cartigliano	3.450 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
ROGGIA VICA CAPPELLA	dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto	Rosà, Rossano Veneto	6.130 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
CANALE UNICO	intero percorso	Bassano del Grappa, Nove, Pozzoleone	11.150 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
ISACCHINA SUPERIORE	1. dalla prima centralina Borsato a monte di via Cà Boina fino al mulino Cantele in via Silanello	Nove	1.080 m	Trota fario o altra specie prevista dalla Carta ittica
	2. dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratoie in via Luigi Nodari		720 M	

Nei campi gara fissi ricadenti in zona A salmonicola, durante il periodo di divieto di pesca dei salmonidi, per le sole gare/manifestazioni, è consentita l'immissione della specie indicata dalla Carta Ittica regionale.

In caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni ittiche in contrasto con quanto sopra specificato, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del Regolamento Regionale n. 1/2023 il presente Disciplinare costituisce il provvedimento di affidamento in gestione dei campi gara fissi al concessionario, nonché l'autorizzazione allo svolgimento delle gare di cui all'art. 31, comma 1, della L.R. n. 19/1998. Il concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Regione del Veneto entro il 31 gennaio di ogni anno il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi, nel rispetto di quanto previsto all'art. 33 del Regolamento Regionale n. 1/2023, per la verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale (N° di gare consentite per tipologia di campo gara).

ART. 7 – PROPOSTE E INIZIATIVE DI MIGLIORAMENTO DEL PATRIMONIO ITTICO E AMBIENTALE

Il Concessionario si impegna ad attuare le seguenti iniziative di miglioramento del patrimonio ittico e ambientale previste nel Piano di gestione ittico-ambientale presentato in sede di istanza di rilascio della concessione:

- Manutenzione riqualificazione dell'area già esistente in zona Campolongo sul Brenta riservata alle persone diversamente abili;

- Progetto Adotta un fiume che prevede il coinvolgimento delle scuole della Val Brenta con allestimento di acquari didattici nei singoli plessi, lezioni di didattica fluviale e giornate direttamente sul fiume
- Corsi per pesca a mosca
- Corso di riqualificazione fluviale per tecnici degli Enti locali interessati con la partecipazione di funzionari del Genio Civile di Vicenza
- Realizzazione delle Giornate ecologiche sul fiume con frequenza annuale
- Realizzazione delle Giornate di Raccolta rifiuti nell'argine del Brenta, zona Bassano
- Collaborazione con Museo di Oliero per allestimento acquari e giornate didattiche
- Realizzazione e posa in opera di cartellonistica divulgativa sulle rive del Brenta per pubblicizzare le azioni di rinaturalizzazione, azione di divulgazione conoscenze fauna ittica
- Realizzazione di filmati divulgativi da presentare nelle Fiere della Pesca di Vicenza e Verona
- Realizzazione e gestione del sito internet [www. bacinoacquefuebrenta.it](http://www.bacinoacquefuebrenta.it) regolarmente implementato
- Implementazione del sistema Hooking con app per la gestione giornaliera dei permessi e dei blocchetti.

In particolare il Concessionario metterà a disposizione degli enti competenti il proprio personale e fornirà il supporto tecnico ed operativo per la pianificazione e attuazione di ogni tipo di intervento finalizzato alla salvaguardia e riqualificazione fluviale finalizzata alla tutela e all'incremento della fauna ittica autoctona.

La Struttura regionale competente, su proposta del Concessionario, adotterà il provvedimento di approvazione delle ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi di pesca, le esche, le pasture, le lunghezze minime e la quantità di prelievo ai sensi dell'articolo 36, comma 7, del Regolamento regionale n. 1/2023.

ART. 8– PIANO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA

Il Concessionario è obbligato ad effettuare le seguenti attività di vigilanza, mediante Guardie Giurate Volontarie Ittiche, nelle acque in concessione, così come proposto nel Piano presentato in sede di istanza di rilascio della concessione:

Attività di controllo e sorveglianza del corretto esercizio della pesca di tutta l'area in nostra concessione mediante l'impiego delle guardie giurate volontarie con un calendario di circa una ventina di date mensili durante tutto l'anno. L'attività di vigilanza viene esercitata con utilizzo di mezzi propri (3 auto dedicate) dell'associazione e con l'ausilio di dispositivi ottici a distanza. Il piano di distribuzione mensile dell'attività viene concordato con la Polizia Provinciale di Vicenza. Annualmente sono previsti corsi di aggiornamento in merito alla redazione dei verbali e all'approccio al controllo dei pescatori, oltre che incontri finalizzati alla completa conoscenza della normativa in materia della pesca (docenti personale della Polizia Provinciale).

ART. 9 – ATTIVITA’ DI IMMISSIONE E RIPOPOLAMENTO ITTICO

Il Concessionario si impegna ad effettuare annualmente le attività di immissione e di ripopolamento ittico, secondo la proposta formulata nell’istanza di rilascio della concessione, con le seguenti specie e quantitativi per ciascun tratto di corso d’acqua dato in concessione:

Trota marmorata: Uova embrionate (tecnica dei nidi)

Corso	Tratto	Superficie	Unità	Quantità
F. Brenta	Dalla diga di Pianello alla confluenza con T. Cismon	126000	2 uova/mq	252000*

*compatibilmente con le capacità produttive dell’impianto di Campese e della disponibilità di materiale certificato da altri impianti ittiogenici

Trota marmorata: trotelle 9/12

Corso	Tratto	Superficie	Unità	Quantità n.
F. Brenta	Tutta la Zona marmorata ad eccezione delle zone di semina adulto iridea e le zone a pesca speciale	3983360	0.1 ind/mq	3984*

*compatibilmente con le capacità produttive dell’impianto di Campese e della disponibilità di materiale certificato da altri impianti ittiogenici

Adulto iridea (come da All. A della DGR 60 del 1 marzo 2023) o salmonidi che verranno autorizzati dal MASE

Corso	Tratto	Superficie	Unità	Quantità kg
F. Brenta	Bacino Campolongo a Solagna	136569	5 g/mq	682
Canale Unico	Da 3.000 m a monte dell’inizio della roggia Rezzonico fino alla roggia stessa	13320	5 g/mq	67

Adulto Trota fario sterile (come da All. A della DGR 60 del 1 marzo 2023) o salmonidi che verranno autorizzati dal MASE

Corso	Tratto	Superficie	Unità	Quantità kg
Canale Unico	Dall’inizio del canale fino a 3.000 m a monte dell’inizio della roggia Rezzonico	73359	5 g/mq	367
Isacchina sup.	Dalla prima centralina Borsato a monte di Via Cà Boina all’altezza di Via Silane	6462	5 g/mq	33

Isacchina sup.	Dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratoie in Via L. Nodari	3611	5 g/mq	18
Roggia Bernarda	Da via Armando Diaz a Cartigliano alle apratoie presso via Forca a Cartigliano	17225	5 g/mq	87
Roggia Vica Cappella	Dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto	42496		212

Trotelle fario sterili 9-12 o salmonidi che verranno autorizzati dal MASE

Corso	Tratto	Superficie	Unità	Quantità n.
Rogge consortili	Nelle zone di accrescimento (AA) delle rogge indicate nella Carta Ittica	289876	0.1 ind/mq	29000

Il presente Disciplinare di concessione costituisce anche l'autorizzazione all'immissione di fauna ittica di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. 28 aprile 1998, n. 19, nei limiti delle specie, delle taglie e dei quantitativi sopra indicati, per il periodo di durata della concessione.

Il Concessionario ha comunque l'obbligo di comunicare preventivamente, per iscritto, le attività di semina all'Ufficio pesca territoriale e al Corpo di Polizia Provinciale competente per territorio.

In caso di modifiche normative a livello nazionale o regionale che comportassero disposizioni riguardanti le immissioni/ripopolamenti ittici in contrasto con il programma di semine annuali proposto, il concessionario avrà l'obbligo di adeguare conseguentemente la pianificazione delle attività di immissione/ripopolamento.

Il suddetto programma di ripopolamento potrà essere modificato previa autorizzazione della Regione del Veneto, tenuto conto, sia di eventuali mutate condizioni ambientali e dello stato del popolamento ittico dei corsi d'acqua dati in concessione, sia della difficoltà di reperimento sul mercato del materiale ittico previsto, nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

Nei corsi d'acqua in concessione è inoltre facoltà della Regione del Veneto effettuare semine di avannotti per l'adempimento degli obblighi ittiogenici e/o immissioni di materiale ittico proveniente da recuperi ittici effettuati in corsi d'acqua anche diversi da quelli in concessione.

È, inoltre, obbligo del Concessionario, collaborare con AVISP - Veneto Agricoltura, in occasione dell'adempimento degli obblighi ittiogenici per le derivazioni idriche ricadenti nelle acque in concessione.

Le semine ittiche a carico del Concessionario dovranno essere eseguite alla presenza di una Guardia Giurata Volontaria Ittica dell'Associazione (o di Associazione convenzionata) e/o di altro pubblico ufficiale appartenente alla Polizia Provinciale competente per territorio che sottoscriverà i verbali di semina.

L'inadempienza accertata agli obblighi di ripopolamento, sia parziale che totale, potrà costituire elemento di revoca della concessione.

ART. 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto inoltre al rispetto dei seguenti obblighi:

Entro il 31 marzo di ogni annualità:

- a) convocare annualmente l'Assemblea dei Soci, secondo le modalità stabilite dal proprio Statuto;
- b) redigere, approvare e trasmettere annualmente alla Regione del Veneto il Bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- c) redigere e trasmettere annualmente alla Regione del Veneto una relazione annuale sugli esiti della stagione di pesca e delle iniziative di tutela ittico ambientale svolte;
- d) inviare copia del Regolamento di concessione con evidenziate le eventuali ulteriori restrizioni alla pesca che riguardino i periodi di divieto, le giornate e gli orari di pesca, i modi e gli attrezzi, le esche e le pasture, le lunghezze minime e le quantità di prelievo, ai fini dell'adozione da parte della Regione del Veneto del provvedimento di approvazione delle misure proposte (ai sensi dell'art. 36 comma 7 del Regolamento regionale n. 1/2023), il quale costituisce regolamentazione dell'esercizio della pesca, anche ai fini sanzionatori;
- e) redigere una relazione sull'attività di vigilanza svolta (numero di GGVV impiegate, numero di uscite effettuate, eventuali criticità, etc), coerentemente al contenuto dei rapporti di servizio e delle relazioni acquisiti dai Corpi/Servizi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana competenti per il territorio in concessione;
- f) redigere una relazione sintetica indicante il numero e gli esiti degli interventi di recupero ittico svolti nei corpi idrici in concessione, in occasione di asciutte programmate o straordinarie, al fine di tutela della fauna ittica;
- g) trasmettere i verbali di semina, su modello predisposto dalla Regione del Veneto, con indicazione di quantità, taglia e località di immissione, corredati da documento di trasporto, dell'idonea certificazione sanitaria e della dichiarazione di provenienza del prodotto seminato;
- h) trasmettere le statistiche di pesca secondo lo schema predisposto dalla Regione del Veneto contenenti almeno i seguenti dati:
 - numero dei soci;
 - numero totale delle uscite di pesca usufruite dai soci;
 - numero dei permessi di pesca giornalieri/altre tipologie d'ospite rilasciati;
 - numero totale di catture relative ai salmonidi e ad eventuali altre specie;
- i) redigere una relazione riportante i risultati degli eventuali piani di contenimento delle specie alloctone;
- j) comunicare le quote associative ed i costi/tipologia dei permessi che intende applicare durante l'anno.

È inoltre obbligo del Concessionario:

- a) sottoporsi a tutti i controlli che saranno richiesti dalla Regione del Veneto per accertare il corretto utilizzo della concessione;
- b) provvedere all'apposizione e al mantenimento, a proprie spese, di idonea tabellazione lungo le acque pubbliche oggetto della presente concessione; le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'area interessata - sponde dei corsi e degli specchi d'acqua- su idonei pali (anche lignei) o alberi ad un'altezza compresa tra due metri e tre metri a distanza di circa 100 metri una dall'altra e comunque in modo che le tabelle siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue e devono essere conformi a quanto indicato nella DGR n. 287 del 22 marzo 2022; le stesse dovranno essere rimosse a cura del Concessionario alla scadenza della concessione;
- c) provvedere alla pulizia delle rive dei corsi d'acqua in concessione da ogni eventuale rifiuto derivante dall'attività di pesca;
- d) consentire l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica ad ogni pescatore che ne faccia richiesta, nei modi stabiliti dal Concessionario e che sia in regola con i documenti di pesca secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui alla L.R. n.19/1998;
- e) provvedere al rilascio ad ogni socio di un tesserino segnacature, eventualmente anche in formato digitale;
- f) provvedere al recupero della fauna ittica in caso di asciutte dei corsi d'acqua in concessione, con personale appositamente formato e autorizzato, secondo le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni normative in materia di pesca e sicurezza sul lavoro;
- g) provvedere alla vigilanza delle acque in concessione per mezzo di Guardie Giurate Volontarie Ittiche in possesso del relativo decreto di nomina in corso di validità;
- h) svolgere il monitoraggio delle specie ornitiche ittiofaghe presenti lungo i tratti in concessione, anche mediante l'utilizzo di strumenti digitali per la conservazione dei dati;
- i) effettuare la mappatura degli eventi di bracconaggio rilevati;

ART. 11 – RECUPERI DI FAUNA ITTICA

Fatti salvi i casi di interventi di recupero dell'ittiofauna per messa in asciutta programmata dei corpi idrici anche nell'ambito di lavori idraulici, che rimandano a quanto stabilito con DGR n. 234 del 02/03/2021, nel caso di sversamento di sostanze inquinanti o asciutta naturale dei corpi idrici o situazioni di accertata sofferenza della fauna ittica, i relativi interventi nelle acque in concessione saranno effettuati dal concessionario.

La fauna ittica recuperata andrà re-immessa nel corpo idrico di provenienza, a meno che le condizioni ambientali dello stesso non siano compatibili con la sopravvivenza della fauna ittica. In questo caso il corpo idrico di destinazione dei pesci dovrà comunque appartenere al medesimo bacino idrografico di provenienza. Gli esemplari appartenenti a specie alloctone invasive non dovranno essere reimmessi in corpi idrici pubblici.

Il Concessionario è tenuto a comunicare preventivamente alla Regione del Veneto la data e la località di intervento.

Per ogni intervento dovrà essere redatto un apposito verbale di recupero ittico, sul modello fornito da Regione del Veneto.

Il Concessionario si renderà altresì disponibile ad effettuare eventuali interventi di recupero ittico, anche eventualmente su diretta richiesta della Regione del Veneto, per indagini faunistiche e monitoraggi.

ART. 12 – COSTI DI GESTIONE E ACCESSO ALLA PESCA

Il Concessionario si fa carico di tutti costi derivanti dallo svolgimento delle attività e delle prestazioni descritte nel presente disciplinare e delle eventuali ulteriori proposte migliorative individuate in sede di istanza di concessione.

Il Concessionario, a compensazione dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi e ad esclusiva copertura degli stessi, ha diritto di richiedere a tutti coloro che praticano la pesca nelle acque in concessione il versamento di una quota associativa e/o di un permesso di pesca, il cui importo può essere diversificato in funzione della sua durata temporale e/o del livello di pregio delle acque a cui si accede e/o di particolari categorie sociali. L'importo della quota associativa e/o del permesso di pesca non potrà essere diversificato sulla base della residenza del richiedente.

Il Concessionario deve altresì prevedere quote congrue per la pesca giornaliera e di breve periodo. Può altresì prevedere la fissazione di quote differenziate per particolari categorie di pescatori (minori, anziani, disabili, etc).

Qualora le quote non siano ritenute congrue, previo avviso ed eventuale diffida, la Regione del Veneto adotterà un provvedimento di sospensione e successiva revoca della concessione.

ART. 13 - CONTATTI

Il Concessionario ha la sede legale in via Volta n. 5 a Bassano del Grappa (CAP 36061)

Il Concessionario ha l'obbligo di fornire e mantenere i seguenti contatti:

Recapito telefonico: 0424 526551 333 3205055

PEC: segret.bacinofiumebrenta@pec.it E mail: segreteria@bacinofiumebrenta.it

ART. 14 – RESPONSABILITÀ

La Regione del Veneto è estranea ed è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile, penale, amministrativa, verso terzi (persone, cose, animali), relativa all'esercizio delle attività esercitate nelle acque in concessione e da ogni eventuale conseguenza dannosa e/o da qualsiasi richiesta di danno e/o risarcimento, avanzata da chiunque.

Il Concessionario è obbligato, a pena di decadenza della concessione, a stipulare annualmente un'apposita polizza infortuni a favore dei soci per l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva, che deve avere valenza in tutto il territorio regionale, ai sensi dell'articolo 30 comma 4 quater della L.R. n. 19/98.

È facoltà del Concessionario stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi.

La Regione del Veneto è altresì sollevata da tutti i costi diretti e indiretti, indennità, penali e/o sanzioni, derivanti dall'attività di gestione delle acque in concessione.

Il Concessionario si impegna, inoltre, a svolgere tutte le attività di gestione rispettando le norme sulla sicurezza sul lavoro previste dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

ART. 15 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art 36, comma 5 del regolamento Regionale n. 1/2023, la concessione può essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento previa diffida, con apposito atto dirigenziale, per ragioni di prevalente interesse pubblico, per accertate cause di depauperamento del patrimonio ittico da parte del Concessionario, nonché per gravi e ripetute violazioni, da parte dello stesso, delle norme di legge o regolamentari o del disciplinare di concessione.

ART. 16 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Qualora insorga una controversia o una diversità di opinioni in conseguenza o in connessione con la presente concessione, le parti faranno quanto possibile per trovare una soluzione di compromesso attraverso appositi negoziati. Nell'eventualità che le parti non siano in grado di trovare un accordo, la questione verrà dapprima affidata ad un procedimento di conciliazione. Qualora la controversia non sia stata risolta con la conciliazione entro quarantacinque (45) giorni dalla data del suo inizio, o entro quell'ulteriore termine che le parti dovessero concordare, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Tribunale di Vicenza.

ART. 17 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso; tutte le spese inerenti alla registrazione saranno a carico del Concessionario.

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente atto valgono le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo e data _____

Il Concessionario

Il Presidente

ASPD Bacino Acque Fiume Brenta

Per la Regione del Veneto

Il Direttore

U.O. Coordinamento e Gestione ittica e
faunistico -venatoria

APPENDICE 1 AL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE BACINO ACQUE FIUME BRENTA




REGIONE DEL VENETO

Direzione Agroambiente,
Programmazione e Gestione ittica
e faunistico-venatoria

Unità Organizzativa
Coordinamento Gestione ittica e
faunistico-venatoria
- Sede Territoriale di Vicenza -

-  Acque in concessione per
l'esercizio della pesca sportiva e
dilettantistica - Bacino del BRENTA
-  Confini comunali



Enego

Cismon del Grappa

San Nazario

Valstagna

Solagna

Pove del Grappa

Campolongo sul Brenta

Romano d'Ezzelino

Bassano del Grappa

Mussolente

Marostica

Cassola

Nove

Rossano Veneto

Schiavon

Rosa'

Tezze sul Brenta

Cartigliano

Pozzoleone

0 2 4 6 8 10 km

